

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER  
L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI PER IL  
PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA PIATTAFORMA  
DI E-LEARNING DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO**

**TRA**

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

**E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

**PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera **”G”**. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera **”S”**.
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” – Offerta tecnica ; Allegato “III” - Capitolato tecnico; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “V” - Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

**Articolo 1 S**

**Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento**

1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle “Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web” e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a). Piattaforma di Formazione Sincrona che si sostanzia in:
    - i. Fornitura della piattaforma di Virtual Classroom (di seguito in breve “VCL”), comprensiva di tre sessioni di corso in aula e di un corso di auto-addestramento (WBT) per la formazione utenti sull’uso del

- prodotto di VCL nonché dei servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.
- ii. Fornitura della piattaforma di “Trasmissione eventi web”, comprensiva di una sessione di corso in aula e di un corso di auto-addestramento (WBT) per la formazione utenti sull'uso del prodotto “Trasmissione eventi web” nonché dei servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.
- b). Fornitura di corsi di auto-addestramento “WBT a catalogo”, comprensiva di servizio di tutoring per tematiche di base nonché dei servizi di installazione, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.
- c). Fornitura di un servizio di Sviluppo per la produzione e aggiornamento di corsi di auto-addestramento “WBT ad hoc”, comprensivo della progettazione, realizzazione e predisposizione della relativa documentazione di moduli formativi WBT nonché dei servizi assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.
- d). Fornitura di un servizio di formazione per docenti.
- e). Fornitura di un servizio di supporto nella definizione e attuazione dei processi relativi allo sviluppo delle risorse umane da utilizzare al massimo entro il primo dei tre anni di durata contrattuale.
- f). Fornitura di un servizio di supporto nella definizione/ricerca di contenuti multimediali per la biblioteca storica.
- g). Fornitura di un servizio di gestione/conduzione applicativa e assistenza utenti.
2. L'Impresa prende atto e accetta che le prestazioni di cui al precedente comma lettere b), c), d), e), f) e g) dovranno essere eseguite solo dietro espressa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, ad erogare il servizio.
3. L'Impresa prende atto e accetta che le prestazioni di cui al precedente comma lettera e) saranno utilizzate al massimo entro il primo dei tre anni di durata contrattuale.
4. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

5. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
6. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, capitolo 5 e Appendice 4.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi.
8. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
9. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi MEF e/o Consip indicate nel Capitolato Tecnico.
10. Quale Responsabile del Procedimento è nominato \_\_\_\_\_.

## **Articolo 2 S**

### **Durata e Affiancamento**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di inizio delle Attività".
2. L'impresa si impegna ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

## **Articolo 3 S**

### **Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa, nell'attività di realizzazione e/o modifica delle applicazioni Internet e dei corsi in auto-istruzione, oggetto del presente contratto, si obbliga a rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.

1456 del codice civile.

6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 4 S**

##### **Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per la durata contrattuale ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 22 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **Articolo 5 S**

### **Dimensioni massime dei singoli servizi**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene alla fornitura della soluzione "Piattaforma di Virtual Classroom" di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera a), punto i, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 30.000 (trentamila) ore/utente di fruizione.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene alla fornitura della soluzione informatica "Piattaforma di Trasmissione eventi web" di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera a), punto ii, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 10.000 (diecimila) ore/utente di fruizione.

3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene alla fornitura della soluzione informatica "Corsi di auto-addestramento WBT a catalogo", di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera b), essa sarà determinata da quanto previsto in Offerta Tecnica e l'insieme dei corsi WBT a catalogo dovrà essere disponibile per l'intera durata contrattuale.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene allo sviluppo della soluzione informatica "Produzione ed aggiornamento di WBT ad hoc" di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 120 (centoventi) ore di fruizione/utente.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di formazione per docenti di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera d), la dimensione massima è pari a 10 (dieci) edizioni del corso.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di "Supporto nella definizione e attuazione dei processi relativi allo sviluppo delle risorse umane" cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera e), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 200 (duecento) Giorni/Persona da utilizzare al massimo entro il primo dei tre anni di durata contrattuale.
7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di "Supporto nella definizione/ricerca di contenuti multimediali per la biblioteca storica" cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera f), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 670 (seicentosettanta) Giorni/Persona.
8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di "Gestione/conduzione applicativa e assistenza utenti" cui al precedente articolo



- 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera g), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 2.330 (duemilatrecentotrenta) Giorni/Persona.
9. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, d'anzì indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 20 S “Corrispettivo”, comma 1.

### **Articolo 6 S**

#### **Piano della Qualità**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio delle attività, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip entro 20 giorni lavorativi dalla consegna. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 S “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

### **Articolo 7 S**

#### **Garanzie**

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i

supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

## **Articolo 8 S**

### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

## **Articolo 9 S**

### **Pianificazione delle attività**

1. L'Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente contratto, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano di Lavoro dovrà contenere la "Data di inizio delle attività", da concordare con il coordinatore Consip, e che dovrà essere comunque fissata entro 20 (venti) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
4. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente o ad ogni ripianificazione, il

Piano di lavoro aggiornato, contenente, tra le altre, lo stato avanzamento lavori e il consuntivo delle attività, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.

5. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrente dalla data di comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

## **Articolo 10 S**

### **Produttività e risorse impiegate**

1. L'Impresa dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica .
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero

- a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
  5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
  6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
  7. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
  8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
  9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.

10. Nel caso che il numero delle sostituzioni ecceda i livelli di servizio previsti dal Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità, Consip applicherà le penali di cui all'art. 19 S "Penali".
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### **Articolo 11 S**

#### **Consegna dei prodotti**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *“ritardo o mancata consegna dei prodotti”*
4. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

## **Articolo 12 S**

### **Collaudo ed accettazione**

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e sue Appendici e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.

## **Articolo 13 S**

### **Monitoraggio**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.

3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

#### **Articolo 14 S**

##### **Installazione, configurazione e collaudo dei prodotti software VCL e trasmissione eventi web**

1. L'Impresa procederà, nel rispetto dei termini stabiliti dal Piano di Lavoro approvato, alle attività di installazione e configurazione della piattaforma VCL e della piattaforma Trasmissione Eventi web, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.19 S "Penali", secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. Successivamente la piattaforma VCL e Trasmissione Eventi web verrà da Consip sottoposta a collaudo, in contraddittorio con l'Impresa, nelle sue principali funzionalità e verificando l'integrabilità con la piattaforma LMS e con gli altri sistemi interfacciati. Il collaudo, dovrà effettuarsi nei termini previsti dal Piano di Lavoro approvato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.19 S "Penali".
3. Dell'esito del collaudo verrà redatto verbale, a firma congiunta; la data del verbale di positivo collaudo varrà come "Data di accettazione della piattaforma VCL e trasmissione eventi web" da parte di Consip.
4. In caso di esito negativo della verifica, l'Impresa dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati entro 5 (cinque) giorni, senza oneri aggiuntivi per Consip. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma restando l'applicazione

delle penali di cui al successivo art. 19 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.

5. Nell’ipotesi in cui anche il nuovo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art.19 S “Penali”, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

### **Articolo 15 S**

#### **Servizio di manutenzione e assistenza della piattaforma VCL e Trasmissione**

##### **Eventi web**

1. L’Impresa si impegna a prestare il servizio di manutenzione per il perfetto funzionamento della piattaforma VCL e Trasmissione Eventi web per l’intera durata contrattuale, a decorrere dalla “Data di accettazione della piattaforma VCL e trasmissione eventi web”. Il servizio di manutenzione comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento i prodotti installati.
2. Il servizio di manutenzione deve, altresì, mantenere le funzionalità presenti a fronte di innovazioni dell’ambiente tecnico, nonché garantire il miglioramento delle prestazioni e della qualità a parità di funzioni svolte.
3. L’Impresa si impegna ad attenersi agli obblighi sulla difettosità previsti nei livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.19 S “Penali”.
4. L’Impresa si impegna a comunicare a Consip la disponibilità di nuove versioni e/o release della piattaforma VCL e Trasmissione Eventi web ed, previa richiesta di Consip, ad effettuare la successiva installazione, nei termini stabiliti in accordo con Consip, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 19 S “Penali”.

### **Articolo 16 S**

#### **Disponibilità corsi di auto-addestramento WBT “a catalogo”**

1. L’Impresa si impegna a installare e rendere disponibili, a mezzo della piattaforma CampusRGS, i corsi di auto-addestramento WBT “a catalogo”, indicati nell’Offerta tecnica.



2. La disponibilità ai corsi a catalogo, dovrà avvenire nei termini stabiliti nel Piano di Lavoro approvato pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 S "Penali".
3. I corsi riferiti alle tematiche di base sono espressamente previsti nella Relazione tecnica. La Consip si riserva, altresì, di scegliere in modo discrezionale n. 10 (dieci) corsi relativi alle tematiche aggiuntive, in base a quanto prescritto nel Capitolato tecnico.
4. Ai fini di un miglior apprendimento, l'Impresa si impegna a predisporre un servizio di tutoring relativamente ai corsi riferiti alle tematiche di base, disponibile tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, fruibile dagli utenti, secondo le modalità espresse nell'Allegato II. Nel caso che la risposta del servizio di tutoring ecceda i livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano di Qualità, Consip applicherà le penali di cui all'art. 19 S "Penali".
5. L'Impresa si impegna a rendere disponibili alla Consip le nuove versioni dei corsi , nonché ad aggiornare costantemente il loro contenuto, per l'attualità degli stessi.
6. La Consip provvederà a verificare in contraddittorio con l'Impresa il materiale didattico dei singoli corsi a catalogo, nonché la fruibilità dei corsi, a mezzo piattaforma CampusRGS. Nel caso di esito positivo della verifica, questa varrà quale "Data di accettazione del catalogo corsi in auto-addestramento".
7. Nel caso di esito negativo della verifica, in riferimento alla fruibilità dei corsi, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro i livelli di servizio prescritti. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 19 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell'art. 22 in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..
9. L'Amministrazione e/o Consip comunicheranno formalmente il presentarsi dei malfunzionamenti all'Impresa che provvederà all'attività di assistenza

dell'utente.

10. L'Impresa si impegna ad attenersi agli obblighi sulla difettosità previsti nei livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.19 S "Penali"..

### **Articolo 17 S**

#### **Consegna del corso di addestramento WBT "ad hoc"**

1. In relazione al prodotto software riferito al corso di addestramento WBT, la Consip entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla consegna del prodotto, nei termini previsti nel Piano di Lavoro approvato, di cui all' art. 9 si riserva di comunicare per iscritto la mancata approvazione del prodotto stesso.
2. In tale caso l'Impresa dovrà comunicare le proprie deduzioni sui rilievi della Consip entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione della Consip, anticipata via fax.
3. Nell'ipotesi in cui la Consip, valutate le deduzioni dell'Impresa, comunichi la mancata approvazione del prodotto, l'Impresa medesima si obbliga, ora per allora, a recepire i rilievi della Consip, aggiornando il relativo prodotto e consegnandolo alla Consip nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.19 S "Penali", e salvo in ogni caso il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il prodotto software non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Consip e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa stessa.
5. La Consip valuterà il corso di addestramento WBT, e la data della valutazione positiva varrà come "Data di Approvazione del corso di addestramento".
6. A cadenza mensile, l'Impresa si impegna a sottoporre all'approvazione di Consip, la rendicontazione delle ore fruizione/utente dei corsi WBT prodotti e collaudati così come risultanti dai verbali di collaudo, in riferimento al mese precedente, come disciplinato nel Capitolato tecnico.
7. L'Amministrazione e/o Consip comunicheranno il presentarsi dei malfunzionamenti sui WBT resi disponibili sulla piattaforma e-learning. Tale comunicazione dovrà essere confermata via fax.

8. L'Impresa si impegna ad attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità in esercizio previsti nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano di Qualità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.19 S "Penali".

### **Articolo 18 S**

#### **Servizio di formazione**

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, ad erogare il servizio di formazione presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione, secondo la quantificazione prevista nell'articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", comma 5.
2. I corsi dovranno essere erogati tramite un docente.
3. La Consip e/o l'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo dalle ore 08.30 alle ore 18.30 secondo il calendario concordato con L'Amministrazione.
5. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.
6. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.
7. Le edizioni di corso effettivamente erogate saranno rendicontate e sottoposte all'approvazione da parte della Consip.

### **Articolo 19 S**

#### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel

- Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
2. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
  3. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro a seguito degli aggiornamenti mensili ovvero per ogni giorno di ritardo relativo alla consegna a seguito a mancata approvazione, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività" comma 4 e 5, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
  4. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Piano di Lavoro, relativamente alle attività di installazione, configurazione e collaudo dei prodotti software VCL e Trasmissione Eventi web, di cui all'art. 14, comma 1 e 2, "Installazione, configurazione e collaudo dei prodotti software VCL e trasmissione eventi web", la Consip applicherà una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00). L'applicazione della penale avverrà distintamente per il ritardo di ogni singola attività.
  5. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 14, comma 4 e 5 "Installazione, configurazione e collaudo dei prodotti software VCL e trasmissione eventi web", la Consip applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00).
  6. Per ogni giorno di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro per la consegna dei Prodotti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con Consip, Consip applicherà una penale pari € 300,00 (trecento/00).
  7. Per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Produttività e risorse impiegate", Consip applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00).
  8. Per ogni ora di ritardo rispetto al numero massimo consentito nei livelli di servizio relativamente all'indicatore "*Tempo massimo di ripristino dei servizi di formazione sincrona*", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).

9. Per ogni ora di ritardo rispetto al numero massimo consentito nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Tempo fermo servizi formazione sincrona"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
10. Per ogni segnalazione di non rispetto del valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Segnalazioni di errori rilevati sulla piattaforma di formazione sincrona"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 400,00 = (quattrocento/00).
11. Per ogni giorno di ritardo nell'installazione di nuove versione e/o release della piattaforma VCL e Trasmissione eventi web rispetto ai termini di cui all'art. 15, comma 4, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 150,00 = (centocinquanta/00).
12. Per ogni punto eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Soddisfazione dei discenti"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 300,00 = (trecento/00).
13. Per ogni ora eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Tempo medio di chiusura della richiesta al tutor per i WBT a catalogo"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 300,00 = (trecento/00).
14. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Chiamate senza risposta al tutor per i WBT a catalogo"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 300,00 = (trecento/00).
15. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Disponibilità corsi (WBT) a catalogo"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
16. Per il mancato rispetto del valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *"Difettosità in esercizio dei WBT a catalogo"*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00).

17. Per ogni ora eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *“Tempo massimo di ripristino dei WBT in esercizio”*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
18. Per ogni giorno di ritardo del recepimento dei rilievi addotti dalla Consip, di cui all'art. 17, comma 3, la Consip applicherà una penale pari a Euro 150,00(centocinquanta).
19. Per ogni ora eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *“Tempo medio di chiusura della richiesta al servizio di assistenza utenti”*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
20. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *“Chiamate senza risposta al servizio di assistenza utenti”*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00)
21. Per il mancato rispetto del valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *“Sostituzione personale della fornitura”*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00)
22. Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia indicato nei livelli di servizio relativamente all'indicatore *“Numero di rilievi tollerati per i servizi della fornitura”*, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
23. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 20 S *“Corrispettivo”*, comma 1;
  - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato

relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 20 S "Corrispettivo", comma 1;

24. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
25. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
26. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
27. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
28. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 20 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 20 S "Corrispettivo", comma 1.

#### **Articolo 20 S**

#### **Corrispettivo**



1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a € \_\_\_\_\_ =  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_), così suddiviso:
- a) La fornitura della Piattaforma di Formazione Sincrona, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera a), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ =  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_) e il prezzo unitario per ora/utente è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
- b) La fornitura di corsi in auto-addestramento “WBT a catalogo” di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_ =  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_) con un canone mensile pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
- c) La produzione e aggiornamento di corsi in auto-addestramento “WBT ad hoc”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera c), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ =  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_) e il prezzo unitario per lo sviluppo di ora/fruizione-utente è pari a € \_\_\_\_\_ =  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_).
- d) L’attività di formazione, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera d), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_) e il prezzo unitario per ogni edizione di corso è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
- e) Il servizio di supporto nella definizione e attuazione dei processi relativi allo sviluppo delle risorse umane, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera e), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
- f) Il servizio di supporto nella definizione/ricerca di contenuti multimediali



per la biblioteca storica, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera f), è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

g) Il servizio di gestione/conduzione applicativa e assistenza utenti, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera g), è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 3.
3. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<b>Figura professionale</b>	<b>Euro/giorno</b>
Capo progetto	€ _____, __ = (_____/____)
Consulente senior	€ _____, __ = (_____/____)
Analista Funzionale	€ _____, __ = (_____/____)
Analista Programmatore	€ _____, __ = (_____/____)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____, __ = (_____/____)
Programmatore	€ _____, __ = (_____/____)

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutte le tariffe, il canone mensile e i corrispettivi unitari di cui ai precedenti comma 1 e 3 sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o

aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 21 S**

### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 20 S "Corrispettivo", comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 20 S "Corrispettivo", comma 1, lettera b) l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata a partire dalla "Data di accettazione del catalogo corsi in auto-addestramento".
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e alla singola tipologia di attività, e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Consip, controfirmata dal MEF, attestante che i servizi sono stati effettivamente resi. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A.,

Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.

5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, codice A.B.I. \_\_\_\_\_, codice C.A.B. \_\_\_\_\_.
6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo

delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

## **Articolo 22 S**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 10 G;

- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 6 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 7 S "Garanzie", art. 9 S "Pianificazione delle attività", art. 10 S "Produttività e risorse impiegate", art. 14 S "Installazione, configurazione e collaudo dei prodotti software VCL e trasmissione eventi web", art. 16 S "Fruibilità corsi di auto-addestramento WBT "a catalogo", art. 17 S "Consegna del corso di addestramento WBT ad hoc", art. 19 S "Penali", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Brevetti industriali e diritti d'autore", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Deontologico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Danilo Oreste Broggi

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 19 S - Penali

Articolo 22 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo



Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G – Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante

---